

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SAN PANCRAZIO SALENTINO E ARNESANO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____-il giorno _____del mese di _____, tra il Comune di San Pancrazio Salentino, C.F. _____(classe 2^), legalmente rappresentato dal Sindaco Dr. Edmondo Moscatelli, ed il Comune di Arnesano, C.F. 01441110754 (classe 3^), legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Emanuele Solazzo, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino con delibera di C.C. n. _____del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Arnesano con delibera di C.C. n. 30 del 25/8/2015, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di San Pancrazio Salentino (**Classe 2^**) provincia di Brindisi e di **Arnesano (Classe 3^)** provincia di Lecce, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Pancrazio Salentino assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (CINQUE), rinnovabile tacitamente alla scadenza.

È consentito lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

Oltre al recesso consensuale di cui al comma precedente, è consentito anche il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni, previa deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, da trasmettere all'altro Comune con posta elettronica certificata o con raccomandata A/R.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, in accordo con il Sindaco del comune di Arnesano.

Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve

essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino, sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati nella misura di 28/36 a favore del Comune di San Pancrazio Salentino e di 8/36 a favore del Comune di Arnesano. I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di San Pancrazio Salentino, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli

oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito eventuali incarichi le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 7/9 a carico del Comune di San Pancrazio Salentino;
- b) 2/9 a carico del Comune di Arnesano.

Ogni trimestre il Comune di San Pancrazio Salentino comunicherà al Comune di Arnesano il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Arnesano provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino in accordo con il Sindaco del Comune di Arnesano, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali oppure dal vicesegretario della convenzione, che col presente atto viene determinato nella figura del vicesegretario del Comune di San Pancrazio Salentino, ovvero, in alternativa, da altro soggetto appositamente nominato dal Sindaco del

Comune capofila tra i dipendenti dell'Area "funzionari ed elevate qualificazioni" dei due comuni in possesso dei requisiti di Legge.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Arnesano

IL SINDACO

(Avv. Emanuele Solazzo)

Per il Comune di San Pancrazio Salentino

IL SINDACO

(Dr. Edmondo Moscatelli)